

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1986

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri» (1585), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 1, 2, 3 e *passim*
MARGHERITI (PCI) 2, 4
SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 3, 4
SCLAVI (PSDI), *relatore alla Commissione* 2, 3, 4
e *passim*

I lavori iniziano alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri» (1585), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, rinviato nella seduta di ieri. Ne do nuovamente lettura con l'avvertenza che a seguito della lettera del Presidente del Senato del 28 febbraio scorso, relativa alla formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte, in tale articolo e nei seguenti, le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale.

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di

«aceto di...» seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume».

2. L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini «agro», «agri» o «agro di...» deve intendersi riferito ad «aceto», «aceti» o «aceto di...».

SCLAVI, *relatore alla Commissione*. Vorrei premettere che avendo condiviso la relazione del Governo sul disegno di legge e riconoscendomi come appartenente alla maggioranza, vista l'urgenza di provvedere, di fronte a ben due sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, ritiro gli emendamenti da me presentati all'articolo 1, anche se non di grande rilievo, raccomandando soltanto la modifica delle date, conseguente al ritardo con il quale alla Camera è stato approvato il disegno di legge. Con lo stesso spirito, finalizzato alla rapida approvazione del provvedimento, invito il senatore Margheriti a ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

MARGHERITI. Rispondo subito alla richiesta del relatore, dichiarando che la nostra parte politica è contraria al disegno di legge e, quindi, ritiene quanto meno necessario tentare di migliorarlo. Mantengo, pertanto, gli emendamenti. Infatti l'articolo 1, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, apporta due sostanziali modifiche all'articolo 1 della legge n. 527 del 1982, introducendo, con la prima, la possibilità di pro-

durre nel nostro Paese aceti anche con materie prime diverse dal vino. Non mi risulta che ciò sia imposto da una direttiva comunitaria, nè che sia contemplato nelle sentenze di condanna al nostro Paese. Questo rappresenta un motivo di riflessione, a cui si aggiunge l'interrogativo del perchè di una modifica di questo genere a una legge recente, approvata nel 1982, la quale finora ha ben funzionato, senza creare problemi. Per di più, e forse in primo luogo, non vi sono nel nostro Paese richieste pressanti per una produzione di aceto da altre materie, piuttosto risulta il contrario e cioè la richiesta che la produzione dell'aceto continui con l'impiego del vino come materia prima.

La seconda modifica propone di usare la denominazione «aceti» per tutti gli agri, in modo da parificare con l'aceto di vino anche i prodotti di origine diversa dal vino. Mi pare, da un lato, che ciò sia contrario alla direttiva comunitaria e, dall'altro, che sia senz'altro contrario agli usi correnti nel nostro Paese. In Italia, infatti, per abitudine, al negozio o al ristorante, si chiede semplicemente l'aceto, intendendo come tale quello di vino. Se tutti gli agri saranno denominati «aceti» senza distinzione si correrà il rischio di condire l'insalata, per esempio, con l'aceto di prugne. Allora, sarebbe forse preferibile lasciare la dizione «agri», prevista dalla direttiva comunitaria, in modo che si possa sapere quali prodotti agricoli sono stati usati.

Quindi l'emendamento da me presentato tende proprio a chiarire il perchè di una modifica di questo genere ad una legge recente, e propone che si parli appunto di «agri», specificando se «agro di mele», «agro di vino», eccetera, in modo che il consumatore sia in condizione di scegliere e di richiedere il prodotto che ritiene migliore. E non ho dubbi che in Italia si continuerebbe a scegliere l'aceto di vino.

Questo è l'emendamento che ripropongo all'attenzione della Commissione, annunciando il nostro voto contrario all'articolo 1 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento

9^a COMMISSIONE44^o RESOCONTO STEN. (6 marzo 1986)

sostitutivo dell'articolo 1 proposto dai senatori Margheriti e Comastri, di cui do lettura:

Art. 1.

«1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è abrogato».

Non è approvato

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

«Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773.

È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino al 31 dicembre 1986».

Al secondo comma dello stesso articolo 3 le parole «o sigilli» sono soppresse.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, dei senatori Margheriti e Comastri, è soppressivo dell'articolo.

Il secondo, presentato dal relatore, è volto a sostituire nel secondo dei commi sostitutivi proposti per l'articolo 3 della legge n. 527, la

data: «1° gennaio 1986» con quella del: «1° gennaio 1987».

Un ulteriore emendamento, anch'esso del relatore, prevede che la norma che il testo approvato dalla Camera dei deputati propone quale terzo dei commi da sostituire al primo comma della legge n. 527, venga a costituire invece il secondo comma dell'articolo 1 in esame, e che in esso, le parole «fino al 31 dicembre 1986» siano sostituite dalle altre «fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

SCLAVI, *relatore alla Commissione*. Ho già ritirato tutti gli emendamenti presentati nella seduta di ieri; ho mantenuto soltanto questi due che riguardano la modifica delle date, conseguente al ritardo con cui viene esaminato il disegno di legge, la cui presentazione risale ad oltre un anno fa. Non si innova, quindi, in nulla.

Come relatore esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Margheriti.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore e contrario a quello del senatore Margheriti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Margheriti e Comastri, soppressivo dell'articolo 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire la data del: «1° gennaio 1986» con quella del: «1° gennaio 1987».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore al terzo comma, tendente a sostituire le parole «fino al 31 dicembre 1986» con le altre: «fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

È approvato.

9^a COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1986)

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo modificato, e con le modificazioni formali richieste per una migliore formulazione tecnica del testo legislativo, risulta del seguente tenore:

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

«Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773».

2. È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al terzo comma dello stesso articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 6527, come modificato dalla presente legge le parole «o sigilli» sono soppresse.

4. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

È approvato.

Art. 3.

1. Per il periodo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo propongo il seguente emendamento: *Sostituire le parole:* «Per il

periodo di un anno» *con le altre:* «Per il periodo di diciotto mesi».

SCLAVI, *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole a questo emendamento.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sostituire le parole: «Per il periodo di un anno» con le altre «Per il periodo di diciotto mesi».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

MARGHERITI. Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto perchè le motivazioni le abbiamo già espresse ieri. Ho sentito che si è argomentato, da parte della maggioranza e del sottosegretario Santarelli, l'assenso a questo disegno di legge dicendo che si tratta di un atto dovuto e che (mi pare che il senatore Diana affermasse questo) per le leggi bisogna fare attenzione nel momento in cui vengono elaborate, ma una volta divenute operanti esse sono valide per tutti e tutti sono tenuti al loro rispetto. Ciò ovviamente è giusto in linea di principio. Ma il Parlamento italiano, purtroppo, non è stato messo in condizione su questa materia di esprimersi preventivamente!

L'onorevole Santarelli ci ha ricordato tutti

i passaggi intercorsi tra l'emanazione della direttiva comunitaria, la sentenza della Corte di giustizia e la proposta di legge che oggi è in discussione, e ci ha detto anche che, tenuto conto di tutti questi passaggi e dell'atteggiamento assunto da parte del Governo dall'emanazione della direttiva ad oggi, il Governo italiano non ha alcuna responsabilità.

Ma è proprio così? L'onorevole Santarelli è proprio convinto che il Governo italiano con abbia responsabilità? Certamente, oggi, sono convinto anch'io che il disegno di legge in discussione sia un atto dovuto, ma un atto dovuto conseguente ad una direttiva che il Governo italiano ha contribuito ad elaborare ed alla fine ad accettare in sede comunitaria.

Dunque, la nostra posizione non è tesa a contestare un atto giuridico — qual è la sentenza della Corte di Giustizia —, nè l'esigenza di attuare oggi la direttiva comunitaria; è una posizione politica e come tale credo che debba essere francamente considerata. In sostanza, essa non intende sottolineare, nel caso specifico, la negatività dell'atteggiamento italiano dopo che la direttiva comunitaria è stata emanata e in quanto tale doverosamente recepita. A tale proposito devo aggiungere, comunque, che non è sempre così per tutte le direttive comunitarie da parte del Governo italiano. E ciò, anche di fronte a minacce o sentenze della Corte di giustizia. In questa sede, infatti, abbiamo discusso a lungo, e non per iniziativa legislativa del Governo ma del Parlamento, il fatto che non fosse stata attuata dal 1977 ad oggi la direttiva comunitaria per la protezione della fauna e degli uccelli, tanto è vero che il realtivo disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è ancora in discussione alla Camera dei deputati e non si sa quando verrà approvato. Non si capisce per quale motivo vi debbono essere due pesi e due misure su questioni di tale entità, per cui, per penalizzare i produttori italiani di aceto si ricorre immediatamente, spaventati da una possibile seconda sentenza della Corte di giustizia, a presentare un disegno di legge che recepisce fino alla virgola le disposizioni favorevoli agli interessi non italiani ma di altri paesi della Comunità, mentre per altre grandi que-

stioni, in verità più delicate sotto il profilo dell'impatto con una popolazione più ampia rispetto a quella rappresentata da coloro che producono aceto di vino in Italia, ci si blocca e da parte del Governo italiano non viene neanche presentato un progetto di legge per recepire la direttiva comunitaria.

Quindi, onorevole Santarelli, l'atteggiamento del Governo italiano non è sempre lo stesso, neppure per il recepimento delle direttive comunitarie delle quali alcune valgono per tutti i paesi, compresa l'Italia, mentre altre non valgono per l'Italia nonostante siano state emanate e siano anch'esse legge per il nostro Paese, senatore Diana! Per altro verso, voglio aggiungere che il tentativo, in qualche modo, di «dribblare» questa direttiva comunitaria da parte del Governo italiano c'è stato ed anche abbastanza palese, perchè nel 1982 è stata elaborata ed emanata la legge n. 527 che cercava, essendosi resi conto, evidentemente, dell'errore compiuto nell'accettare o nel non partecipare ad elaborare in modo adeguato la direttiva comunitaria, di salvaguardare l'interesse del nostro Paese che nella suddetta direttiva non veniva preso in considerazione. Non è un caso che negli articoli della legge n. 527 si tendesse a privilegiare e in qualche modo a mantenere la dizione «aceto di vino» soltanto per l'aceto di vino italiano o anche di altri paesi; ma ciò non ha risolto assolutamente il problema e naturalmente non poteva risolverlo di fronte ai ricorsi degli acetificatori degli altri paesi.

La nostra valutazione negativa dell'atteggiamento del Governo italiano non riguarda dunque la fase susseguente alla direttiva comunitaria, in quanto in questo periodo, il Governo stesso ha in qualche modo cercato di correre ai ripari, ma riguarda la fase precedente alla direttiva, quando essa è stata elaborata ed è stata approvata dalla componente italiana della Commissione delle Comunità europee senza che questa abbia alzato minimamente un dito contrario anzichè la voce! Quella è la fase nella quale il Governo italiano non ha difeso in modo adeguato la tipicità di un nostro prodotto, quale è l'aceto di vino, e con esso un peculiare interesse del nostro Paese, peraltro eccedentario di vino,

che vedrà ridotta così anche la possibilità di utilizzarlo nelle quantità attuali per trasformarlo in aceto.

Questo è il motivo politico in base al quale voteremo contro il provvedimento nel suo complesso, pur sapendo che oggi si tratta di un atto dovuto; comunque, ripeto, è un atto dovuto a causa di un provvedimento a suo tempo accettato dal Governo italiano prima che il Parlamento ne fosse informato e potesse discuterne per dare al Governo stesso un mandato preciso su questa materia. Per questa ragione abbiamo sostenuto e sosteniamo che oggi il Governo non può chiedere comprensione al Parlamento su un atto di tale natura, anche per il fatto che siamo di fronte ad un atto compiuto e a suo tempo, sbadatamente accettato del Governo italiano. Quindi, pur avendo partecipato ad elaborare i miglioramenti apportati al disegno di legge al nostro esame, almeno per quanto attiene ai tempi concreti di attuazione, il Gruppo comunista voterà contro tale provvedimento perchè tali miglioramenti pure importanti non sono tali da ripristinare la situazione precedente alla direttiva comunitaria e da difendere la tipicità dell'«aceto di vino» italiano.

SCLAVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, nel preannunciare il voto favorevole, a nome del Gruppo socialdemocratico, sottolineo come esso debba intendersi soltanto come un atto dovuto conseguentemente alla doppia condanna inflitta dalla CEE all'Italia.

Ritengo che ancora una volta la CEE abbia penalizzato un prodotto tipico italiano e mi auguro che in futuro possano essere recuperati in qualche modo i danni provocati dalla sentenza della Corte di giustizia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO